



CITTA' DI CALIMERA

PROVINCIA DI LECCE

SETTORE "AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTENZIOSO"

CAP 73021 Tel. 0832/870203 Fax 0832/872266

e mail : direttore.amm.gen@comune.calimera.le.it

AVVISO PUBBLICO PERMANENTE PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI DI FIDUCIA DEL COMUNE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO E/O CONSULENZA LEGALE.

IL DIRETTORE DEL 1° SETTORE

Visto il Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 12/04/20006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione di G.M. n. 101 del 14/10/2015;

Considerato che l'Ente ha ritenuto di doversi attenere a principi di obbiettività, trasparenza, buon andamento, imparzialità, merito e non discriminazione nella scelta dei legali esterni a cui conferire l'incarico per la difesa delle ragioni del Comune e/o consulenza, e al fine di uniformare a tali criteri il procedimento amministrativo sotteso

RENDE NOTO

E' istituito l'Elenco degli Avvocati di fiducia cui conferire incarichi di patrocinio e consulenza legale del Comune di Calimera per i seguenti rami del diritto:

- A) Civile - infortunistica-risarcimento danni art. 2043 e 2051 c.c.;
- B) Lavoro;
- C) Amministrativo;
- D) Tributario;
- E) Penale.

1. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco gli avvocati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Albo degli Avvocati;
- b) inesistenza di rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'incarico in argomento;
- c) assenza di vertenze in corso con l'amministrazione, sia in proprio che quali rappresentanti legali di persone fisiche o giuridiche;

Sono esclusi dalla iscrizione all'Elenco coloro che:

- a) si trovino in una delle fattispecie di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006.

I requisiti per ottenere l'iscrizione all'elenco devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande, che alla data di affidamento dell'incarico e per tutta la durata di espletamento dello stesso.

2. VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO

Il primo elenco verrà formato sulla base delle domande pervenute entro giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione dell'avviso.

Successivamente sarà aggiornato ogni 6 (sei) mesi sulla base delle domande pervenute successivamente.

Coloro che non hanno più interesse all'iscrizione negli elenchi dovranno richiedere la cancellazione del proprio nominativo.

3. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di iscrizione all'Elenco dovrà contenere l'indicazione dell'ambito di competenza specifica per la quale l'istante ritiene di proporsi (una sola scelta tra Civile, Lavoro, Amministrativo, Tributario e Penale). Alla domanda secondo lo schema allegato al presente avviso, vanno allegati:

- a) curriculum formativo e professionale datata e sottoscritto;
- b) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

La domanda e gli allegati relativi potranno essere consegnati all'ufficio protocollo dell'Ente o inviati mediante raccomandata A/R al seguente indirizzo: Piazza Del Sole -73021 Calimera (LE) con l'espressa indicazione sulla busta che trattasi di domanda di Iscrizione all'Elenco permanente degli Avvocati di Fiducia Del Comune Di Calimera per L'affidamento Di Incarichi Di Patrocinio e Consulenza Legale oppure a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollocalimera@pec.rupar.puglia.it entro il 10/12/2015.

L'Amministrazione ha facoltà di disporre in ogni momento l'esclusione dagli elenchi di un candidato per difetto dei requisiti prescritti.

L'Amministrazione ha facoltà di procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto dichiarato nella domanda, nella eventuale documentazione allegata e/o nel curriculum, pena esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni, ferma restando la responsabilità civile e penale che da ciò deriva.

Nel caso in cui l'accertamento dovesse avvenire in fase successiva all'affidamento dell'incarico al professionista, e le dichiarazioni risultassero false, l'incarico si riterrà immediatamente decaduto con responsabilità del professionista per le dichiarazioni mendaci rese, secondo le vigenti norme civili e penali e la conseguente possibilità di richiesta di risarcimento da parte dell'Ente.

4. PREDISPOSIZIONE ELENCO

All'elenco saranno iscritti tutti coloro che presenteranno la relativa domanda e in possesso dei requisiti prescritti.

A tal fine, nel curriculum dovranno essere specificati il possesso del diploma di laurea, l'esame di abilitazione, eventuali specializzazioni, il numero e la tipologia delle esperienze di patrocinio legale già espletate o in corso e ogni elemento dimostrante la professionalità acquisita nel ramo giuridica prescelto.

Una volta approvato l'elenco sarà pubblicato mediante determina sull'Albo Pretorio del Comune.

Dell'avvenuta iscrizione e/o esclusione nonché pubblicazione dell'Albo sarà comunque fornita informativa ai professionisti mediante comunicazione telematica.

In ogni caso, l'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'Elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine all'eventuale conferimento.

5. PRINCIPIO DI ROTAZIONE E DI UTILIZZO DELL'ELENCO

Il Direttore del settore Amministrazione Generale e Contenzioso procederà all'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico nel rispetto dei principi di rotazione, della natura specifica dell'incarico da conferire e dell'esperienza maturata nel ramo di riferimento.

In base alla tipologia della causa da patrocinare e alla specifica competenza, potranno essere affidati un massimo di tre incarichi all'anno ad ogni avvocato, a meno che il professionista non sia l'unico per la categoria.

Nel caso di affidamento di incarico nei gradi successivi del giudizio, gli stessi verranno valutati come un unico incarico essendo collegati all'incarico originario di cui costituiscono evoluzione e sviluppo.

6. DEROGHE

In deroga a quanto sopra, è fatta salva la facoltà per il Comune, per ragioni di urgenza e necessità, di scegliere altri avvocati non iscritti nei predetti elenchi, e laddove la complessità, la particolarità e l'importanza del contenzioso giustifichi un affidamento fiduciario a professionisti e studi legali di chiara e notoria fama che non abbiano fatto la domanda di iscrizione.

7. PROCEDURA DI CONFERIMENTO COMPENSI

La formazione dell'elenco è finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di comparazione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali.

Ciascun incarico sarà conferito mediante : deliberazione della Giunta Municipale sulla costituzione in giudizio, determinazione del responsabile di individuazione del professionista, sottoscrizione di disciplinare d'incarico, mandato ad litem e/o lites sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente.

Il compenso economico sarà calcolato sui minimi tariffari per scaglione di riferimento, ribassati del 35% per le cause dinanzi al Giudice di Pace di Lecce e del 40% per le cause dinanzi al Tribunale, alla Corte di Appello e agli Organi di Giustizia Amministrativa, in materia penale le tariffe medie, relative ai vari organi giurisdizionali, si intendono ribassate del 45%. A tutti i suddetti compensi va aggiunta Iva, Cap e Ritenuta d'Acconto.

I compensi per eventuali incarichi di cui al precedente art. 6 dovranno essere preventivamente concordati sulla base della complessità della causa e potranno differire dal compenso economico dal 3° capoverso del presente articolo.

In ogni caso, al momento dell'accettazione dell'incarico, il professionista dovrà trasmettere notula presuntiva di compensi, e accettare espressamente quanto indicato nel disciplinare d'incarico.

La liquidazione della prestazione avverrà dietro presentazione di fattura per l'attività professionale svolta.

Il professionista selezionato dovrà svolgere l'incarico fornendo tempestivamente, e comunque su richiesta, aggiornamenti e informazioni sul procedimento, inviando copia delle memorie difensive e dei principali atti prodotti.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii., si informa che:

- a) il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura dell'Elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale;
- b) il trattamento sarà effettuato dagli uffici preposti nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;
- c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato;
- d) il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'elenco e l'eventuale affidamento dell'incarico professionale;
- e) all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs n. 196/2003;

9. RISOLUZIONE REVOCA – CANCELLAZIONE

Lo svolgimento non soddisfacente delle prestazioni, che abbia comportato la preventiva risoluzione del contratto di patrocinio o la revoca del mandato per altri motivi, determinerà la cancellazione dall'elenco del professionista per i successivi tre anni.

10. PUBBLICITA'

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio on line, nonché trasmesso all'Ordine degli avvocati della provincia di Lecce per maggiore pubblicità ed informazione.

L'amministrazione Comunale si riserva di modificare, prorogare o revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio.